

ATTO N. ORD 498

DEL 02/04/2026

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 289

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITÀ 1**

OGGETTO: S.P. n. 78 di “Vestignè” Km. 1+600 – Km. 2+100 . Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante la sospensione del transito per lavori urgenti di taglio piante pericolanti e smaltimento materiale di risulta in Comune di Maglione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino con apposita nota invitava i comuni della Provincia di Torino all'emissione di apposita ordinanza sindacale per la messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione delle piante radicate su fondi privati, al fine di evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- l'azienda agricola “ la Serina SS “ con sede in Maglione in qualità di società proprietaria deve provvedere con urgenza ad abbattere delle piante ad alto fusto pericolanti presenti su di un'area prospiciente la S.P. 78 di “Vestignè” d.01;
- con apposita nota ns. protocollo n° 48174 in data 27.03.2026 l'Azienda agricola “La Serina SS” ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'emissione di apposita ordinanza di sospensione della circolazione dal Km. 1+600 al Km. 2+100 della S.P. 78 di “Vestignè” d.01 dalle ore 7,00 alle ore 19,00 dei giorni 11 e 18 aprile 2026;
- nella richiesta sopra indicata è stato inoltre comunicato che l'impresa esecutrice delle opere di abbattimento delle piante è la Ditta Lasagna Legnami con sede in via Lorenzo Amione 3, Vische (TO);

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine della tutela dell'intera area garantendo la sicurezza del transito e la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante il divieto di transito a tutti gli utenti nel tratto compreso tra il Km. 1+600 ed il Km. 2+100 della S.P. 78 di “Vestignè” d.01 dalle ore 7,00 alle ore 19,00 dei giorni 11 e 18 aprile 2026 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 02 geom. Giuseppe Vaccarone.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1 .

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di

Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 53/2025 del 19/12/2025;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

Per quanto citato in premessa, lungo il tratto stradale della S.P. n. 78 di "Vestignè" d.1 dal km. 1+600 al Km.

2+100, la regolamentazione della circolazione stradale mediante il momentaneo divieto di transito a tutti gli utenti. La sospensione temporanea della S.P. 78 di “Vestignè” d.l potrà essere attuata nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 19,00 dei giorni 11 e 18 aprile 2026, con deviazione su idonei percorsi alternativi individuati da apposita segnaletica. Negli orari e nei giorni suindicati dovrà essere garantito, in situazioni di emergenza, il transito ai mezzi di soccorso.

- -Committente delle opere : Azienda agricola “La Serina SS” con sede in Maglione
- -Ditta esecutrice delle opere: Lasagna Legnami con sede in via Lorenzo Amione 3, Vische (TO).

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all’inizio dell’attività, non sono consentite operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all’inizio dell’attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori/ la ditta subappaltatrice, resta responsabile** del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell’istruttoria, la permanenza dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto Dott. Ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 02/04/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani